



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO PROVINCIA DI SALERNO

Ordinanza n.7 del 24/01/2022

Oggetto: Misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione attività didattica micro nido "Siani" di Aiello Campomanfoli

IL SINDACO

RICHIAMATE le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare riguardo a:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- in ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/12/2020;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania emanate in materia di contenimento epidemiologico COVID19;

RILEVATO che la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione delle misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus fino alla cessazione dello stato di emergenza stabilita al 31/03/2022;

VISTO il D.L. 111 del 06/08/2021, convertito con Legge n. 24/09/2021 n. 133 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" con il quale si dispone che:

"Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali."

VISTA la nota del Responsabile del settore n. 6, Servizi Scolastici – Dott. Rocco Cataldo, acquisita al prot. com. n. 2082 del 24/01/2022 con la quale si segnalano alcuni casi di positività al Covid-19 registrati presso il micro nido "Siani" di Aiello Campomanfoli;

RICHIAMATA la circolare del Ministero della Salute dell'8/01/2022 relativa alle “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da Sars-CoV-2 in ambito scolastico”;

ACCERTATE le circostanze di eccezionale straordinaria necessità dovute all'insorgenza di un focolaio presso la suddetta scuola e al rischio estremamente elevato di diffusione del virus, situazione comunicata anche all'ASL di competenza;

RITENUTO, in un'ottica di prudenziale prevenzione della diffusione del contagio da Covid19, di adottare il provvedimento di sospensione delle attività scolastiche presso il micro nido “Siani” di Aiello Campomanfoli, al fine di garantire la tutela della salute della collettività mediante l'adozione di misure atte a contrastare la diffusione del virus;

ORDINA

per le motivazioni in premessa evidenziate e che si ritengono integralmente qui riportate, la sospensione delle attività scolastiche presso il micro nido “Siani” di Aiello Campomanfoli dal 25/01/2021 al 03/02/2022, con rientro previo tampone molecolare o antigenico con risultato negativo, sia per gli alunni che per il personale scolastico.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
che sia pubblicata sull'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune;
che sia trasmessa, per quanto di competenza:
al Responsabile Settore VI
p.c.: al Comando di Polizia locale e al Responsabile di Settore V;
che sia comunicata alla cittadinanza attraverso strumenti idonei di comunicazione;
che sia comunicata a mezzo pec a:
Prefettura U.T.G. Di Salerno;
Regione Campania;
Al Comando Compagnia Carabinieri di Castel San Giorgio;
All'ASL Salerno DS n. 60;

affinchè ciascuno, secondo le proprie competenze, ne prenda conoscenza e si attivi per la sua osservanza.

AVVERTE

Che l'inottemperanza della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

INFORMA

Che, avverso alla presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 è ammesso ricorso, alternativamente al TAR Campania – Sezione di Salerno o al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio on line del Comune o, comunque, dalla piena conoscenza da parte dei destinatari.

Dalla Residenza Municipale, 24/01/2022

Il Sindaco
Avv. Paola Lanzara

